

Quali prospettive per il 55%?

ANGAISA e Rete Imprese Italia chiedono la proroga del 55% e l'abrogazione della ritenuta d'acconto del 10%.

Carissimi Soci, a meno di due mesi dalla scadenza del 31.12.2010, termine ultimo entro il quale è possibile prendere in considerazione le spese effettuate per interventi di risparmio energetico, ai fini della detrazione fiscale del 55%, resta estremamente incerto il futuro di questa importante agevolazione, che ha assunto un "peso specifico" ancora più rilevante come misura "di sostegno" alle imprese del comparto edilizio in una congiuntura economica particolarmente critica come quella attuale. Nei giorni scorsi l'ENEA ha reso noti i dati relativi al 2008 e al 2009: in due anni sono state oltre 240.000 le domande presentate per accedere alla detrazione fiscale del 55%. Diverse organizzazioni di categoria, fra cui ANGAISA, si sono mosse per sollecitare un intervento del Governo, affinché venisse garantita una proroga e fosse nel contempo disposta l'abrogazione della ritenuta d'acconto del 10%, operata dalle banche sui bonifici relativi a spese legate alle detrazioni fiscali del 36% e 55%. Come riportato nel precedente numero di "ANGAISA Informa", l'Associazione ha recentemente realizzato un censimento fra i propri associati, che ha evidenziato gli effetti estremamente negativi del nuovo onere, che di fatto si traduce in una minore liquidità per le imprese del settore ed un sostanziale aumento del credito di imposta.

A questo proposito siamo lieti di potervi confermare che Confindustria e Rete Imprese Italia (l'organismo di rappresentanza di cui fanno parte Confindustria, Confartigianato, Cna, Confesercenti e Casartigiani) hanno preso in considerazione anche i dati ANGAISA per determinare una piattaforma comune di richieste urgenti da sottoporre al Governo. Il 6 ottobre Rete Imprese Italia ha reso pubblico il

documento programmatico "Ripensare alla crescita del Paese: strategie e scelte di medio termine", in cui si può leggere: "... l'attuazione del "piano casa", da parte delle Regioni, potrebbe rappresentare un'importante opportunità per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e dei territori. In questo quadro, occorre anche stabilizzare gli incentivi del 55% sul risparmio energetico, introdotti dalla legge finanziaria 2007 che verranno a cessare il 31 dicembre 2010. L'intervento persegue una duplice finalità: ambientale e di sostegno all'economia nazionale.

Si inserisce infatti nell'ambito delle priorità di politica energetica, stabilite a livello Europeo e al contempo sostiene un'impresoria di qualità, tipicamente nazionale e legata al territorio. L'incentivo, al pari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni, ha favorito l'uscita dal sommerso e la lotta all'evasione fiscale, determinando un impatto positivo sull'economia e sulla capacità di ripresa del Paese, oltre che sull'occupazione.

Ora l'efficacia degli strumenti sopra richiamati rischia di essere seriamente compromessa dalla introduzione della ritenuta del 10% a titolo di acconto fiscale, recentemente introdotta, che va pertanto immediatamente abrogata."

Nei giorni scorsi Roberto Moneta, funzionario del dipartimento Energia del Ministero per lo Sviluppo Economico, ha dichiarato, parlando di una eventuale rimodulazione della detrazione del 55%: "La premessa doverosa è che non potremo più proporre un provvedimento come quello che abbiamo adesso". Ci sono evidenti problemi di copertura finanziaria, che dovrebbero portare a una limitazione degli interventi che danno diritto di fruire dell'agevolazione, privilegiando quelli ritenuti a maggiore impatto. In

particolare, Moneta ha fatto esplicito riferimento agli interventi relativi all'involucro edilizio dei fabbricati. A sua volta, Luigi Casero, sottosegretario all'Economia e Finanze, ha dichiarato il 2 ottobre scorso che "è possibile prorogare la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico oltre il 2010". In attesa di poter fornire ulteriori informazioni in merito, ricordiamo le regole generali per potere ottenere la detrazione fiscale, con riferimento al principio di cassa o di competenza, tenendo conto del soggetto che intende avvalersi della detrazione fiscale:

- 1) Persone fisiche (principio di cassa): i relativi pagamenti devono essere effettuati, a mezzo bonifico bancario o postale, entro e non oltre il 31 dicembre 2010; i lavori non devono necessariamente essere ultimati entro il 31.12.2010 (l'eventuale mancato termine dovrà però essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il 31.03.2011);
- 2) Imprese (principio di competenza): i beni acquistati dovranno risultare spediti o consegnati entro il 31.12.2010 e potranno essere detratte le spese per prestazioni di servizi terminate entro la fine del 2010, anche se i pagamenti verranno effettuati successivamente (in questo caso non c'è obbligo di pagare con bonifico); i lavori non devono necessariamente essere ultimati entro il 31.12.2010 (l'eventuale mancato termine dovrà però essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il 31.03.2011).

I beni acquistati per i quali si vuole far valere la detrazione devono risultare posati/installati entro il 31.12.2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni nazionali

Meeting Invernale 2010

Si terrà giovedì, 2 dicembre 2010, alle ore 09.30, presso il Palazzo Castiglioni (Sala Orlando), in corso Venezia 49, Milano, il "Meeting Invernale ANGAISA 2010". Vi invitiamo fin d'ora a inserire in agenda questo importante appuntamento che sarà

dedicato, in particolare, alla situazione del mercato di Settore e alle prospettive per il 2011. Sono previsti gli interventi del Presidente ANGAISA, Mauro Odorisio, del Direttore Tecnico di CRESME, arch. Lorenzo Bellicini, del dott. Alberto Bubbio, professore associato di economia aziendale c/o Università Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) e del prof. Roberto Schiesari, docente di Finanza Aziendale c/o l'Università di Torino.

Ricordiamo che per partecipare è obbligatoria l'iscrizione (nell'home page del portale www.angaisa.it è disponibile il modulo di iscrizione

ne riservato alle aziende associate). Per informazioni: damiani@angaisa.it.

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO**INDIA****DURAVIT apre un'unità produttiva nel Gujarat**

Espandendo la propria attività in India, DURAVIT ha aperto il proprio primo stabilimento in India (decimo stabilimento a livello globale).

L'obiettivo di DURAVIT in India è quello di raggiungere rapidamente il target di 30 milioni di € di fatturato/anno in India.

POLONIA**CERSANIT punta ad essere uno dei tre più grandi produttori mondiali di ceramica**

CERSANIT si è posta l'obiettivo di raggiungere rapidamente il livello di produzione di 10 milioni di metri quadri di piastrelle e 10 milioni di pezzi di ceramica sanitaria e quindi entrare nel gruppo dei 3 più grandi produttori di ceramica al mondo.

In quest'ottica ha siglato un accordo con MEISEN KERAMIK per estendere il proprio mercato in Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Austria e Svizzera. Attualmente i mercati di riferimento sono Polonia, Ucraina, Russia, Paesi del Baltico, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Ungheria e Moldavia, dove CERSANIT detiene il 30% della quota di mercato.

MONDO**HOME DEPOT è il più grande distributore al mondo**

Complessivamente ha 2.244 punti vendita di cui 179 in Canada, 80 in Messico e 9 in Cina. Il fatturato 2010 (globale) è previsto in crescita del 2,6%.

FINLANDIA

SANITEC estende a tutte le filiali del Nord Europa lo stesso sistema informatico basato sulle applicazioni IFS che si basano sul coordinamento delle procedure interne e dei sistemi che si occupano di finanza, vendite, logistica, manutenzione ed impianti di produzione.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO**DANIMARCA****Pubblicato il piano per l'espansione del riscaldamento a impatto zero in Danimarca**

Le autorità danesi, in collaborazione con l'università di Aalborg, hanno pubblicato il piano che prevede la riduzione a zero delle emissioni di CO2 da riscaldamento entro il 2030.

In base al piano il 65% degli impianti di riscaldamento verrà convertito a pompe di calore, energia solare e caldaie a pellets.

EUROPA**Entro i prossimi 10 anni il 64% delle nuove fonti d'energia saranno rinnovabili**

In base al piano approvato dalla Comunità Europea entro il 2020 il 64% della nuova capacità di produzione elettrica verrà dalle energie rinnovabili, mentre il gas rimarrà confinato al 7%, il carbone al

12%, l'energia nucleare al 4% ed i prodotti petroliferi al 3%. Come risultato di questa azione il 36,1% di tutta l'energia prodotta nel 2030 verrà da energie rinnovabili. In funzione di tale programma la quota di mercato del gas si ridurrà al 17,8%, il carbone ed i combustibili solidi scenderanno al 21,1% ed anche la quota di energia prodotta tramite i combustibili fossili calerà notevolmente.

EUROPA**Sistema solare termico con produzione d'acqua calda**

AO SMITH ha sviluppato un sistema che abbinati pannelli solari termici ad una caldaia a condensazione con un sistema di controllo elettronico per ottimizzare l'uso dell'energia. L'abbinamento dei due sistemi consente di elevare al 40% il contributo dell'energia solare per produrre acqua calda.

INGHILTERRA**WOLSELEY annuncia la creazione di una nuova holding con residenza fiscale in Svizzera**

Nei giorni scorsi, WOLSELEY ha annunciato i propri piani relativi alla creazione di una nuova società holding del proprio gruppo (la "New Wolseley"), quotata nel Regno Unito, che avrà sede nel Jersey e residenza fiscale in Svizzera.

La decisione - che dovrà comunque ottenere il mese prossimo il voto favorevole degli azionisti - è stata motivata dalla possibilità di ottenere un significativo risparmio fiscale sulle imposte dovute dalla società in base alla normativa inglese vigente, con particolare riferimento alle modalità di tassazione dei profitti delle società estere controllate. Secondo il direttore finanziario John Martin, questa decisione dovrebbe consentire a WOLSELEY di ridurre considerevolmente l'aliquota applicabile, che passerebbe dal 34% al 28%, con un risparmio effettivo stimato in circa 23 milioni di sterline.

L'annuncio di WOLSELEY sta suscitando forti preoccupazioni nel Governo, che teme un vero e proprio "esodo" all'estero da parte di altre importanti società; per questo, è stata già annunciata l'adozione di nuove importanti misure fiscali, che dovrebbero consentire l'introduzione, nel Regno Unito, "del più competitivo sistema di tassazione delle società nell'intero gruppo dei G20".

NORMATIVE**Ambiente Qualità Sicurezza****Sicurezza sul lavoro****Elenco nazionale dei medici competenti**

Accedendo al sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è possibile consultare l'Elenco nazionale dei "medici Competenti" in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Elenco, istituito con D.M. 4 marzo 2009, è previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e regola la composizione, la verifica dei requisiti e

dei titoli autocertificati degli interessati. Lo stesso è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che ne cura l'aggiornamento.

<http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaMenuSicurezzaLavoro.jsp?id=1371>

Area Legale e Legislativa**SCIA:****il Ministero conferma l'applicabilità all'edilizia.**

Si applica anche in edilizia la "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (e di cui abbiamo dato notizia nel precedente numero di "ANGAISA Informa").

Con una nota firmata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero della semplificazione, Giuseppe Chiné (indirizzata alla Regione Lombardia, che aveva indirizzato al Ministero un quesito), è stata confermata l'effettiva estensione delle nuove semplificazioni ad alcune tipologie di interventi edilizi. Nella nota del Ministero si precisa quanto segue:

- 1) L'applicabilità della disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali;
- 2) La disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire);
- 3) Nel caso in cui l'intervento edilizio debba essere effettuato in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia.

Come viene puntualizzato nella Nota, la nuova SCIA non può però sostituirsi alla DIA "alternativa al permesso di costruire", ai sensi art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, o alle ulteriori estensioni che, a tale proposito, potrebbero essere state introdotte con leggi regionali. A seguito di questo importante chiarimento va sottolineato innanzitutto l'aspetto principale della semplificazione amministrativa: in sostanza, con la sostituzione della SCIA in luogo della DIA ordinaria, i lavori relativi a restauro e risanamento conservativo e ristruttura-

zione edilizia possono iniziare subito dopo l'avvenuto deposito in Comune della documentazione necessaria (e non decorso il termine di 30 giorni dall'avvenuta presentazione, come avviene per la DIA): dichiarazioni sostitutive di certificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, dichiarazioni di conformità, ecc.

Peraltro la Pubblica Amministrazione, nel caso in cui rilevi la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (in caso di dichiarazioni false o mendaci, i provvedimenti possono essere presi anche dopo il termine di 60 giorni).

Dopo 60 giorni il Comune competente può intervenire soltanto in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Alle luce delle più recenti novità normative, il quadro di riferimento, estremamente eterogeneo, degli interventi edilizi e dei titoli abilitativi di volta in volta necessari, è il seguente (riportiamo l'indicazione delle opere rilevanti per la nostra categoria):

1) Attività edilizia libera

- Interventi di manutenzione ordinaria;
- Interventi relativi all'eliminazione di barriere architettoniche (se non devono essere realizzati rampe, ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio);

2) Interventi soggetti alla "comunicazione di inizio attività" (art. 6, comma 2, Testo Unico Edilizia, come modificato dal D.L. 40/2010 convertito con legge 73/2010)

- Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b Testo Unico Edilizia), compresa apertura di porte interne o spostamento pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino l'aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino l'incremento dei parametri urbanistici (per questi interventi è necessaria una relazione tecnica asseverata);
- Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444;
- Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3) Interventi soggetti alla "segnalazione certificata di inizio attività" (art. 19, legge 241/1990, come modificato dal D.L. 40/2010 convertito con legge n. 73/2010)

- Interventi di manutenzione straordinaria che interessa anche parti strutturali degli edifici;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia "leggera" (compresa demolizione e ricostruzione) con rispetto di volumetria, sagoma, prospetti e destinazione d'uso nei centri storici;
- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici, non modificano la destinazione se in zona A, la sagoma e non violano il permesso di costruire;

4) Interventi soggetti a "permesso di costruire" (art. 10 Testo Unico Edilizia)

- Interventi di nuova costruzione;
- Interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica;

5) Interventi soggetti alla "Super-DIA" (art. 22 Testo Unico Edilizia)

Si tratta delle opere che sono normalmente soggette a permesso di costruire, ma che possono essere realizzate con Denuncia di Inizio Attività; più precisamente:

- Interventi di ristrutturazione edilizia "pesante";
- Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da Piani Attuativi;
- Interventi di nuova costruzione in esecuzione di PRG secondo precise disposizioni plani volumetriche.

Va ricordato a tale proposito che il Testo Unico dell'Edilizia consente alle Regioni di ampliare o ridurre i casi di "Super-DIA" (art. 22, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001).

Vale la pena di evidenziare che, ai fini della concessione delle aliquote IVA ridotte nell'edilizia, in funzione delle quali il rivenditore deve sempre verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il cliente ad ottenere l'agevolazione fiscale, tutti i casi di IVA 4% o IVA 10% (con riferimento alle cessioni di beni finiti), devono necessariamente essere "coperti" da un "titolo abilitativo" rientrante fra quelli sopra evidenziati, di cui è opportuno richiedere copia. La recente nota di chiarimento del Ministero della Semplificazione è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Testo Unico Edilizia.

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Autorizzazioni

All'interno del portale associativo è disponibile la scheda di sintesi, predisposta dal Settore Utilities di Confcommercio, concernente il "Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Il documento è stato redatto sulla scorta di quanto contenuto nelle "Linee guida" nazionali pubblicate nel D.M. 10 settembre 2010.

Nel documento non si è tenuto conto, poiché non contemplato nelle citate Linee Guida, degli aspetti autorizzativi richiamati dalla normativa fiscale come, ad esempio, la denuncia di officina elettrica e altre procedure richieste per l'ottenimento degli incentivi, quali la qualifica degli impianti riconosciuta dalla società GSE. Infine, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione degli impianti, si informa che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione ARG/el 125/10, ha previsto, a valere dal 1° gennaio 2011, l'introduzione - laddove la rete verte in uno stato di criticità - di un'apposita garanzia, che il proponente dell'impianto deve concedere al gestore di rete sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, e i seguenti valori unitari:

- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.

LINK: www.angaisa.it • Normative tecniche • Energie rinnovabili e risparmio energetico.

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura Quarto trimestre 2010

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2010), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010. Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi devono essere aumentati della metà. La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo è disponibile all'interno del portale associativo. Precisiamo che la scheda tiene conto delle modifiche alla classificazione delle operazioni creditizie effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari per categorie omogenee, introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010.

LINK: www.angaisa.it • Area Legale e Legislativa • Tassi soglia antiusura.

Autotrasporto

Tempi di guida e riposo dei veicoli pesanti Sanzioni amministrative

Come noto, la Legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha mo-

dificato anche l'art. 174 del C.d.S. Ai sensi del nuovo comma 14 dello stesso, l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 ad euro 1.228 per ciascun dipendente, cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Il Ministero del lavoro, con la circolare della Direzione Generale per l'attività Ispettiva 25/III/13944 del 5 agosto 2010, ha ribadito quanto in precedenza affermato, a riguardo, circa le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative previste a carico delle imprese. In particolare, il Ministero ha confermato l'esistenza di una responsabilità diretta del datore di lavoro per la violazione della normativa in materia di tempi di guida e di riposo, sposando l'interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa prevista a carico dell'impresa, dal richiamato comma 14, debba essere riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione commessa. Tale interpretazione, oltre ad essere particolarmente gravosa per le imprese, non è in grado di discriminare tra di esse, quelle che hanno fatto quanto loro possibile per evitare che i propri conducenti commettessero violazioni alla normativa sui tempi di guida e di riposo, da quelle, invece, che non hanno adempiuto ai prescritti adempimenti informativi e formativi del personale dipendente. Alla luce di tale considerazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso lo scorso 6 ottobre un incontro con i tecnici del Ministero dell'Interno e del Lavoro, aperto ai rappresentanti delle imprese dell'autotrasporto e della committenza, per attivare la possibilità prevista dal Regolamento 561/2006, di tenere in considerazione prove che possano escludere la responsabilità dell'impresa di trasporto per l'infrazione commessa da un suo con-

ducente. Nel corso della riunione è stata esposta anche la necessità che gli accertamenti sui tempi di guida e di riposo e le relative sanzioni vengano disposti esclusivamente dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro. Per individuare possibili soluzioni alle problematiche evidenziate sarà prossimamente convocata una riunione della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica.

Agenti

Patto di non concorrenza

Segnaliamo una importante massima contenuta nella recente sentenza della Cassazione civile, sezione Lavoro, del 16 settembre 2010 n. 19586, concernente il rapporto di agenzia. Nella citata sentenza, la Cassazione precisa che il patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia può ritenersi operante ai sensi del comma 1 dell'articolo 1751-bis del codice civile, solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente.

NOTIZIE VARIE

Bandi & Incentivi

Regione Lombardia

Nuovo bando "Innova retail 3"

Venerdì 1 ottobre 2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il nuovo bando "Innova Retail 3", che prevede la concessione di contributi a favore di Micro e Piccole Imprese del commercio e dei servizi e che intendono realizzare investimenti in tecnologie legate alla filiera del commercio, in particolare:

1. Software e hardware evoluti a supporto dell'innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell'Innovazione e della Comunicazione (es:

software per la fatturazione elettronica, apparecchi per la lettura dei codici a barre)

2. Tecnologie per la sicurezza e la prevenzione di atti criminosi (es: impianti di allarme e videosorveglianza)
 3. Innovazione per la riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale (es: frigoriferi, forni elettrici o a microonde, lavastoviglie)
 4. Apparecchiature di pagamento per conto della Pubblica Amministrazione (es: terminali per il pagamento con moneta elettronica)
 5. Innovazione logistica (es: software per gestione magazzino e vendita)
 6. Innovazione delle strutture (es: vetrine con schermi interattivi, arredi elettronici o informatici)
- Saranno ammissibili al contributo gli investimenti con un importo complessivo pari o superiore a € 5.000,00 e realizzati nel periodo compreso tra la data di apertura del bando (2 novembre 2010) e il 30 giugno 2011. Il contributo ottenibile è pari:

- al 50% dell'investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di € 7.500,00 per gli investimenti di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6).
- al 70% dell'investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di € 10.500,00 per gli investimenti di cui al punto 3).

Le domande potranno essere presentate dal 2 novembre al 15 dicembre 2010. Le richieste saranno accettate con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta di contribuzione fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile.

Le aziende interessate possono richiedere chiarimenti sulla misura di finanziamento inviando una comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta, attivo dal 1° ottobre 2010: innovaretail@regione.lombardia.it. Il testo del bando "Innova Retail 3" è disponibile all'interno del sito internet: www.regione.lombardia.it (sezione "Imprese").



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 268 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Attività edilizia. SCIA. Mota Ministero della semplificazione.
- ▶ Impianti produzione energia da fonti rinnovabili. Autorizzazioni. Linee guida.
- ▶ Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.